



CITTA' DI MONDRAGONE

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Caserta

AREA I - AFFARI GENERALI, SERVIZI DEMOGRAFICI, GESTIONE DEL CONTENZIOSO,
PERSONALE

Registro Generale dei Decreti Sindacali n. 118 del 19-12-2018

Oggetto: INCARICO DI PATROCINIO LEGALE AVV. MINIELLO ROSSANA - RECUPERO CREDITO SENT. 528 2018 DEL TRB. SMCV. PACIFICO MARIA ROSARIA - CONTRO AVV. SANTORELLI SANTOLO

IL SINDACO

VISTO il Decreto Sindacale n. 062 del 08 Luglio 2011, in atti, con il quale questo Ente ha conferito incarico all'avv. Santorelli Santolo per la difesa dello stesso nel giudizio promosso dalla sig.ra Pacifico Maria Rosaria dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (CE) mediante citazione n. 10536 del 13.06.2011;

PRESO atto della sentenza n.528 del 09.02.2018, notificata in data 16.10.2018 al seguente numero di protocollo 48403, in atti, con la quale il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla sig.ra Pacifico Maria Rosaria, così provvede: Condanna il Comune di Mondragone al risarcimento in favore dell'attrice al pagamento della somma di 14.290,00 oltre iva se dovuta, nonché interessi dalla domanda al saldo; condanna, altresì alla refusione delle spese legali che ammontano a 215,12 per esborsi ed 3.000,00 per compensi professionali oltre Iva, CPA e spese generali del 15%; pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico del convenuto;

VISTA la mancata costituzione in giudizio da parte del legale Santorelli Santolo, quale incaricato di patrocinio legale con studio in Napoli alla via Foria, 42 , nonché la condanna in contumacia;

ESAMINATI i motivi del caso;

RAVVISATA la necessità che l'Ente avvii la procedura opportuna e nel caso si costituisca in giudizio al fine di far valere le proprie ragioni con lo scopo di recuperare le spese ascritte nella sentenza di condanna in contumacia n. 528 – 2018 ;

RITENUTO legittimo l'operato dell'Ente e pertanto doverosa la costituzione in giudizio;

RILEVATO CHE il Comune di Mondragone non ha ritenuto necessario procedere all'indizione di gara per l'appalto dei *servizi legali* di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio per tutte le liti che ritenga di dover promuovere a tutela di propri diritti, ragioni o interessi e per tutti i giudizi nei quali, chiamato direttamente o indirettamente in causa, debba difendersi, in ragione del ridotto numero di controversie che interessano l'Ente;

DATO ATTO CHE in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n° 50/2016 permane un contrasto interpretativo relativo alla materia del conferimento degli incarichi legali da parte degli enti locali tra gli operatori del diritto riassumibile nei termini che seguono:

§ il Consiglio di Stato non si è discostato dall'orientamento consolidato che distingue l'affidamento dei servizi legali per la gestione integrale e completa del contenzioso di un ente (da affidare con gara in quanto riconducibile all'appalto) dall'affidamento dell'incarico legale di rappresentanza e

difesa in giudizio (prestazione intellettuale inevitabilmente fondata sull'intuitu personae);

§ l'orientamento del giudice contabile si va consolidando nella direzione della qualificazione dei singoli incarichi di patrocinio legale in termini di appalti di servizio da aggiudicare con i relativi criteri;

§ l'ANAC ha pubblicato e posto in consultazione nel 2017 le linee guida relative agli incarichi legali propendendo per una lettura che fa discendere dai principi comunitari la necessità dell'applicazione dei principi alla base dell'affidamento dell'appalto dei servizi per la selezione dei professionisti-avvocati (rotazione, parità di accesso, trasparenza,...);

§ l'Ordine degli Avvocati con due memorie prodotte nel corso del 2017 ha ribadito che, al contrario, dai principi comunitari discende la qualificazione in termini di prestazione intellettuale dell'attività di patrocinio legale ed altrettanto emerge da un'attenta lettura del D.Lgs. n. 50/2016;

§ la dottrina è a tutt'oggi divisa sia in ordine alla qualificazione del rapporto tra legale ed amministrazione pubblica, sia in ordine alla corretta lettura del D.Lgs. n.50/2016;

§ non pare del tutto superata la tesi della fiduciarità e peculiarità della prestazione dei legali in favore delle Pubbliche Amministrazioni, prestazione intellettuale intuitu personae in quanto tale sottratta al codice;

RITENUTO, nelle more delle definitive determinazioni dell'ANAC e comunque per il conferimento di incarichi di particolare rilevanza, procedere tenendo conto della professionalità e dell'esperienza maturata dal legale;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'acclarato orientamento giurisprudenziale (cfr Cassazione Civile Sezione Unite n. 17550 del 10.12.2002 - Sentenza Sezioni Unite Suprema Corte di Cassazione n. 12868 del 16.06.05 e da ultimo Consiglio di Stato 2730/2012) l'incarico di patrocinio legale è conferibile direttamente dal Sindaco;

DECRETA

Di mettere in atto le procedure opportune al fine del recupero del credito come stabilito nella sentenza di condanna in contumacia n. 528 del 09.02.2018 nonché nell'eventualità di costituirsi in giudizio presso le sedi definite, nei confronti dell'avv. Santorelli Santolo.

Di conferire mandato ad litem **AVV. MINIELLO ROSSANA** – nata a Caserta (CE) il 09.05.77 con studio in Mondragone (CE) alla Via Marconi, 10 – C.F.: MNL RSN 77E49 B963O - P.IVA: 03108090618 , affinché tuteli le buone ragioni vantate da questo Ente.

Di eleggere domicilio presso lo studio del prefato professionista.

Di stabilire che le conseguenti competenze professionali saranno calcolate secondo le determinazioni dei criteri generali per la pattuizione del compenso con gli avvocati incaricati della difesa e rappresentanza in giudizio del'Ente approvati con delibera giunta n. 80 del 10.06.2016, giusta esplicito disciplinare di incarico agli atti dell'ufficio contenzioso.

Il Sindaco
Dott. Virgilio Pacifico